



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FIORONI, BUBBICO, SANGALLI, GRANAIOLA,
GARRAFFA, ARMATO, TOMASELLI e AGOSTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2011

Disciplina delle attività di produzione di generi alimentari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge disciplina l'esercizio dell'attività artigianale di produzione di generi alimentari, comprendente le fasi di preparazione, lavorazione, conservazione, cottura, confezionamento e commercializzazione dei prodotti dolciari e di pasticceria, biscotteria, confetteria, cioccolateria, gelateria, dei prodotti da forno e di panificazione, dei prodotti lattiero-caseari, a base di carne, vegetali trasformati, della pasta fresca, di altri prodotti di origine animale, nonché dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, ivi comprese le attività di gastronomia, rosticceria e pizzeria, stabilendo i principi fondamentali per l'esercizio di tali fondamentali attività e le condizioni per accedere alla relativa professione, nel rispetto della tutela della concorrenza del mercato, dei consumatori e della qualità delle produzioni.

Il settore della produzione artigianale di generi alimentari costituisce un punto di forza dell'immagine e della competitività dell'economia del nostro Paese. I prodotti alimentari italiani sono tra i più conosciuti e apprezzati nel mondo e rappresentano uno dei simboli del «Made in Italy» la cui produzione artigianale merita di essere sostenuta e valorizzata.

Nonostante la grande richiesta di professionisti del settore, manca attualmente una disciplina organica per l'accesso all'attività artigianale di produzione di generi alimentari. Tale situazione ha portato negli ultimi anni alla crescita esponenziale di associazioni del settore impegnate, con diversa intensità, nella formazione delle figure professionali richieste.

Allo stato attuale, pertanto, si rende necessario regolare i percorsi di abilitazione professionale per esercitare l'attività artigianale

di produzione di generi alimentari, al fine di raggiungere livelli di perfezionamento e di specializzazione sempre maggiori, prevenendo le condizioni e i requisiti per l'accesso all'attività professionale e per garantire la qualità dei prodotti alimentari.

Nel merito, l'articolo 1 stabilisce i principi generali della disciplina dell'attività professionale di produzione di generi alimentari, che rientra nella sfera di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, e che viene esercitata nel rispetto delle regole della concorrenza e del mercato.

L'articolo 2 disciplina le modalità di accesso all'esercizio dell'attività di produzione di generi alimentari. Il riconoscimento dell'abilitazione professionale è subordinato al superamento di un esame teorico-pratico, il quale deve essere preceduto dallo svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata non inferiore a 300 ore da svolgersi in un arco temporale tra sei mesi a due anni, seguito da un periodo di inserimento della durata da sei mesi a un anno presso un'impresa del settore o in alternativa da un periodo di inserimento della durata da diciotto mesi a tre anni presso un'impresa del settore, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica di durata non inferiore a 150 ore; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. A tutela della qualità della produzione, il disegno di legge prevede che nelle imprese esercenti l'attività di produzione di generi alimentari sia presente la figura del responsabile tecnico, un soggetto in possesso di appositi re-

quisiti di competenza professionale in materia di igiene, sicurezza e qualità degli alimenti.

L'articolo 3 stabilisce le competenze regionali in materia. Alle regioni spetta il compito, sentite le associazioni maggiormente rappresentative della categoria, a livello nazionale, di definire i contenuti e la durata dei programmi dei corsi, l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale e di adottare norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore, nonché i termini e le modalità di designazione del responsabile tecnico dell'attività produttiva.

L'articolo 4 stabilisce che l'esercizio dell'attività artigianale di produzione di generi alimentari è soggetta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività e, al pari di altre attività professionali, non può essere subordinata al rispetto del criterio di distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, né al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Inoltre, per agevolare lo sviluppo di tali attività, è consentito alle imprese di produzione alimentare di potersi avvalere anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in pos-

sesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Con l'articolo 5 si prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che svolgono l'attività di produzione di generi alimentari in assenza dei requisiti richiesti dalla legge ed infine, con l'articolo 6, si prevedono norme transitorie per salvaguardare le attività già avviate. A tal fine, le imprese operanti nel settore della produzione di generi alimentari alla data di entrata in vigore della legge sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico. Nella fase di prima attuazione della legge e fino alla data indicata dalle disposizioni regionali gli addetti delle imprese del settore possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa già svolta, nonché i diplomi conseguiti al fine del riconoscimento dell'abilitazione professionale di responsabile tecnico dell'attività produttiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali della disciplina dell'attività professionale di produzione di generi alimentari, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché le disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio della suddetta attività.

2. L'esercizio dell'attività di produzione di generi alimentari rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio della suddetta attività, l'omogeneità dei requisiti professionali necessari per il suo esercizio, la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di produzione di generi alimentari, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque la suddetta attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

4. Ai fini della presente legge l'attività di produzione di generi alimentari comprende le fasi di preparazione, lavorazione, conservazione, cottura, confezionamento e commercializzazione dei prodotti dolciari e di pasticceria, biscotteria, confetteria, cioccolateria, gelateria, dei prodotti da forno e di panificazione, dei prodotti lattiero-caseari, a base di carne, vegetali trasformati, della pasta fresca, di altri prodotti di origine animale, nonché dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, ivi comprese le attività di gastronomia, rosticceria e pizzeria.

Art. 2.

(Abilitazione professionale)

1. L'esercizio dell'attività di produzione di generi alimentari è subordinata al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale, previo superamento di un esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata non inferiore a 300 ore da svolgersi in un arco temporale tra sei mesi e due anni, seguito da un periodo di inserimento della durata da sei mesi ad un anno presso un'impresa del settore, da svolgersi nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata da diciotto mesi a tre anni presso un'impresa del settore, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica di durata non inferiore a 150 ore. Il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, può consistere in un periodo di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato a progetto, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dal contratto nazionale di categoria.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività di produzione di generi alimentari gli attestati e i diplomi rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore della

presente legge a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. A coloro che sono in possesso di un diploma, rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dallo Stato, di maturità tecnica o di un diploma professionale, è riconosciuta la titolarità dell'abilitazione professionale di cui al comma 1.

6. Per ogni sede dell'impresa in cui è esercitata l'attività di produzione di generi alimentari è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico dell'attività produttiva in possesso dell'abilitazione professionale di cui al comma 1.

7. Il responsabile tecnico di cui al comma 6 è responsabile dell'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie della sicurezza sui luoghi di lavoro e della qualità del prodotto finito, nonchè garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

8. L'attività professionale di produzione di generi alimentari può essere esercitata dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali, nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

9. L'abilitazione professionale di cui al comma 1 acquisita dal responsabile tecnico di cui al comma 6 è valida anche al fine dell'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore alimentare, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni disciplinano l'attività professionale di produzione di generi alimentari e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale, definiscono i contenuti tecnico-culturali e la durata dei programmi dei corsi di cui all'articolo 2, comma 1, in relazione alla tipologia di attività, l'organizzazione degli esami di cui al medesimo comma, individuando gli *standard* di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità uniformi sul territorio nazionale, nonché i termini e le modalità di designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 6.

2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano disposizioni volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore della produzione di generi alimentari in base ai seguenti principi:

a) valorizzare la funzione delle imprese operanti nel settore, promuovendo l'integrazione con le altre attività di servizio e con le attività commerciali, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento dell'attività di produzione di generi alimentari;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nonché alle condizioni sanitarie per gli addetti, anche ai fini del controllo;

d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività di produzione di generi alimentari per le imprese operanti nel settore.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Esercizio dell'attività di produzione di generi alimentari)

1. L'esercizio dell'attività di produzione di generi alimentari di cui alla presente legge è soggetto alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e non può essere subordinato al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

2. Le imprese esercenti attività di produzione di generi alimentari possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolga l'attività di produzione di generi alimentari in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Le imprese operanti nel settore della produzione di generi alimentari alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività medesima fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge in materia di termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 1, gli addetti delle imprese del settore della produzione di generi alimentari rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 6, possono far valere i periodi di

attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa già svolta, nonché i diplomi di cui all'articolo 2, comma 5, già conseguiti, al fine del riconoscimento della titolarità della qualifica di responsabile tecnico.

